

Prot. n. 7258 del 18/12/2014
Nota trasmessa a mezzo pec

Ai Sindaci dei Comuni consorziati
Al Libero Consorzio Comunale di Palermo

Oggetto: Pagamento delle quote di partecipazione alle spese di funzionamento.

Egregio Sindaco/Commissario,

in merito all'intervenuto annullamento delle delibere di approvazione dei bilanci per gli anni 2007/2008/2009 giusta sentenza n. 170/14 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, appare opportuno evidenziare quanto affermato dal giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palermo – Dott.ssa Alida Marinuzzi - e dallo stesso Tribunale di Palermo in composizione collegiale nell'ambito di una procedura esecutiva (n. R.G. 12532/14) promossa in danno del Co.In.R.E.S ATO PA4 – Terzo Pignorato Provincia Regionale di Palermo: *“non è previsto dalla legge, né dall'atto costitutivo, né dalla convenzione che il pagamento delle quote di partecipazione alle spese di funzionamento del consorzio debba avvenire all'approvazione del bilancio d'esercizio o del documento di programmazione economica. L'art. 5 della convenzione... prevede anzi che le quote debbano essere versate anticipatamente”* (Ordinanza Giudice Es. del 07.05.2014). E ancora *“l'annullamento pronunciato dal Tribunale di Termini Imerese dei bilanci degli anni 2007,2008 e 2009 non elide la posizione della Provincia Regionale per il versamento della quota per tali esercizi. Nessuna norma di legge esige del resto che il pagamento della quota di partecipazione debba avvenire dopo l'approvazione del consuntivo o del documento di programmazione economica: diversamente ...verrebbe meno la stessa certezza delle obbligazioni di legge e di statuto relativamente ai servizi erogati e la paralisi degli stessi in relazione alla loro essenzialità.”* (Ordinanza del Tribunale di Palermo - IV Sezione Civile depositata in data 20/11/2014).

Il Liquidatore
Dott.Ing. Roberto Celico



Per quanto sopra - tenuto altresì conto delle somme concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti nonché delle anticipazioni regionali già da tempo accantonate presso i Comuni soci finalizzate all'estinzione del debito maturato dagli stessi nei confronti del Co.In.R.E.S. ATO PA4 - si invitano le SS.LL. ad effettuare, senza ulteriore indugio, i versamenti dovuti e non ancora effettuati.

Si allegano in copia:

- Ordinanza del Giudice dell'esecuzione di Palermo emessa in data 07.05.2014 (Procedura n. 2849/13);
- Ordinanza del Tribunale di Palermo - IV Sezione Civile depositata in data 20/11/2014;



Il Liquidatore
Dott. Ing. Roberto Celico



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione IV Civile – esecuzioni

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nella procedura N. 2849/ 2013 R.G. Esecuzioni

esaminati gli atti ed in particolare le contestazioni sollevate dalla creditrice alla dichiarazione resa dal terzo Provincia Regionale di Palermo

osserva

Nella presente procedura esecutiva il terzo Provincia Regionale di Palermo ha affermato nella propria dichiarazione di terzo che “secondo le risultanze delle note 23875 del 27.03.2014 e n. 25201 del 2.04.2014 che si allegano in copia e che fanno parte integrante della presente dichiarazione non risulta alla data odierna che il COINRES ATO PA4 vanti crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Provincia Regionale di Palermo”.

La società creditrice ha contestato tale dichiarazione e ha formulato istanza al G.E. per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ai sensi del vigente testo degli artt. 548 e 549 c.p.c come novellati per effetto dell'art. 1, comma 20 n.4) della legge 24.12.2012 n. 228.

Invero, nel vigore del precedente testo dell'art. 548 c.p.c, l'accertamento dell'obbligo del terzo era demandato ad un ordinario giudizio di cognizione.

E tuttavia, come è ben noto, la riforma del 2013 ha modificato profondamente la disciplina delle modalità di accertamento dell'obbligo del terzo, stabilendosi che tali controversie siano definite con ordinanza dal G.E. il quale è chiamato a svolgere sul punto una sorta di accertamento suscettibile poi di trasformazione in cognizione piena: cfr. art. 549 c.p.c nella vigente formulazione.

Ne discende allora che, stante la natura di atto endo- esecutivo dell'ordinanza con cui il G.E. è chiamato a risolvere le contestazioni sollevate sulla dichiarazione del terzo, la controversia non potrà che essere decisa allo stato degli atti e degli elementi sussistenti.

Tanto premesso, in materia di accertamento dell'obbligo del terzo al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di provare di avere estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venire meno della esistenza del credito supposta dal pignorante (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 5547/1994 nonché Cass. n. 23324/10).

Nel caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, è da ritenere sussistente un credito del COINRES nei confronti della Provincia Regionale, in quanto:

-il pagamento del contributo per spese generali non dipende dall'approvazione del bilancio consuntivo, poiché ai sensi dell'art. 5 della convenzione “le quote dovranno essere versate anticipatamente entro il 1 aprile e il 1 ottobre di ciascun anno: le stesse sono determinate in misura presuntiva in sede di redazione del documento di programmazione economico”.

-non risultano impugnati i bilanci relativi agli esercizi 2010 e 2011 in relazione ai quali sono state emesse dal debitore le fatture n. 163 del 19.06.2013 dell'importo poi rideterminato di € 185.853,32



avente ad oggetto "contributo in conto spese generali esercizio 2010" e n. 164 del 19.06.2013 dell'importo di € 477.885,11 avente ad oggetto "contributo in conto spese generali esercizio 2011";

- l'annullamento pronunciato dal Tribunale di Termini Imerese dei bilanci degli anni 2007, 2008 e 2009 non elide la posizione debitoria della Provincia regionale di Palermo per il versamento della quota del contributo anche per tali esercizi.

In ogni caso, non risulta instaurato alcun contenzioso ed eventuali pronunzie su un'azione di rivalsa potranno essere considerate in sede di conguagli delle somme dovute anche per esercizi successivi.

Per le motivazioni esposte dovrà accogliersi la contestazione sollevata dal creditore pignorante e ritenersi di conseguenza l'obbligo del terzo Provincia Regionale di Palermo nei confronti del COINRES per l'importo delle dette fatture n. 163 e 164 del 19.06.2013.

Le spese del presente procedimento, seguendo la soccombenza, si pongono a carico del terzo pignorato nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

visto l'art. 549 c.p.c accoglie la contestazione alla dichiarazione del terzo spiegata dal creditore procedente e per l'effetto dichiara l'esistenza dell'obbligo del terzo Provincia Regionale di Palermo al pagamento della somma di cui alle fatture n. 163 del 19.06.2013 di € € 185.853,32 avente ad oggetto "contributo in conto spese generali esercizio 2010" e n. 164 del 19.06.2013 dell'importo di € 477.885,11 avente ad oggetto "contributo in conto spese generali esercizio 2011";

dispone la prosecuzione dell'espropriazione forzata per **l'udienza del 4.07.2014 ore 9.00.**

Condanna il terzo Provincia Regionale di Palermo al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della creditrice che liquida nell'importo di € 850,00 per compensi oltre IVA e cpa e magg. forf. 15%.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 7.5.2014

Il Giudice dell'esecuzione

Alida Marinuzzi





TRIBUNALE DI PALERMO

IV^ SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Palermo riunito nelle persone di

Dott. Mauro Terranova – Presidente

Dott. Michele Alajmo – Giudice, relatore

Dott. Vincenzo Liotta – Giudice

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 10 ottobre 2014 uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 12532/2014 R.G.N. tra PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO – oggi Libero Consorzio Comunale Di Palermo ex lege n. 8/2014 in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore con gli avvocati Roberto Surdi e Andrea Supporta e TECH SERVIZI S.R.L. con sede in Siracusa in persona dell'amministratore unico con gli avvocati Barbara La Bella e Stefano Scimeca avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza n. 3788/2014 emessa il 16/08/2014 dal giudice delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Palermo con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza 7/5/2014 ex art. 549 c.p.c. resa nella espropriazione n. 2840/2013 incoata da Tech servizi contro CO.I.N.R.E.S. Ato PA4 in liquidazione.

IN FATTO E DIRITTO

1 - Con ricorso del 10-12/09/2014 la PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO – oggi Libero Consorzio Comunale Di Palermo ex lege n. 8/2014 ha reclamato ai sensi del comma IV dell'art. 669 terdecies c.p.c. l'emarginata ordinanza del giudice delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Palermo. Ha premesso che a seguito di atto di pignoramento della Tech Servizi s.r.l. effettuato in danno di CO.I.N.R.E.S. ATO PA4 e avente ad oggetto le somme dovute dalla Provincia Regionale il Giudice dell'esecuzione sulla dichiarazione di quantità resa dal suo rappresentante, aveva ritenuto la Provincia Regionale obbligata al pagamento delle somme documentate da due fatture emesse dal CO.I.N.R.E.S. a titolo di contributo in conto gestione 2010/2011. Ha quindi esposto che, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. aveva lamentato l'insussistenza di qualsiasi attuale obbligazione assistita dal carattere di certezza, liquidità ed esigibilità, eccependo: a) la mancata redazione del documento di programmazione economica, non approvato per i predetti anni né predisposto, cui

l'art. 5 della convenzione CO.IN.R.E.S. subordina il versamento delle quote; b) la mancata approvazione dei bilanci per gli esercizi 2010 / 2011 nonché l'intervenuto annullamento per nullità dei bilanci 2007, 2008 e 2009. Ha insistito pertanto nei motivi eccepiti con l'opposizione, in particolare per quanto riguarda la dedotta circostanza che l'obbligazione della Provincia sorge solo dopo l'approvazione dei connessi bilanci, e ha chiesto revocarsi l'ordinanza reclamata e accogliersi l'istanza di sospensione della ordinanza 7/5/2014.

Con memoria di costituzione depositata in cancelleria il 7/10/2014 Tech Servizi s.r.l. ha contestato il reclamo allegando i motivi già dedotti in sede di contestazione sulla base delle fatture n. 163 del 19/6/2013 per l'importo di euro 441.373,24 avente ad oggetto "Contributo in conto spese Generali esercizio 2010" e n. 164 del 19/6/2013 di euro 477.885,11 avente ad oggetto "Contributo in conto spese generali esercizio 2011". Ha richiamato il contenuto dell'art. 5 della Convenzione, nell'interpretazione resa dal Giudice dell'esecuzione con l'opposta ordinanza, e ha contestato che la sentenza del Tribunale di Termini Imerese di annullamento dei bilanci 2007, 2008 e 2009 sia opponibile a parte creditrice per la sua estraneità al giudizio e per la mancata prova del passaggio in giudicato.

All'udienza in camera di consiglio, in esito alla discussione operata dalle parti, il Collegio si è riservato di provvedere.

2 - Il reclamo è infondato.

Il Collegio condivide l'impianto motivazionale dell'ordinanza 7/5/2014 con la quale il Giudice dell'esecuzione ha osservato che il pagamento del contributo per spese generali non dipende dall'approvazione di bilancio consuntivo.

La diversa questione della determinazione presuntiva delle quote di cui ciascun ente è partecipe sulla base della redazione del documento di programmazione economica non è fondata. E' principio generale di contabilità e di gestione patrimoniale di enti e soggetti incaricati della erogazione di pubblici servizi quello in base al quale la contabilizzazione degli oneri e delle risorse necessarie vengono operate, provvisoriamente, sulla base delle poste di bilancio d'esercizio già approvato. E' il regime della proroga, col quale non può porsi in conflitto alcun ritardo o inadempienza politica afferente ai servizi necessari e all'individuazione del fabbisogno programmatico.

E' in forza dei predetti principi contrabili che il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 7/5/2014 ha correttamente rilevato che l'annullamento pronunciato dal Tribunale di Termini Imerese dei bilanci degli anni 2007, 2008 e 2009 non elide la posizione della Provincia Regionale per il versamento della quota del contributo per tali esercizi; il Collegio osserva peraltro che proprio a causa della mancanza di un documento di programmazione e di bilancio cui ragguagliare l'individuazione presuntiva del fabbisogno trova giustificazione la stessa intestazione delle fatture n. 163 e 164 del 19/6/2013, individuata come contributo che è definito in conto spese generale di esercizio.

Nessuna norma di legge esige del resto che il pagamento della quota di partecipazione debba avvenire dopo l'approvazione del consuntivo o del documento di programmazione economica: diversamente, e ove non si facesse applicazione del correttivo dei principi richiamati, verrebbe meno la stessa certezza delle obbligazioni di legge e di statuto relativamente ai servizi erogati, e la paralisi degli stessi in relazione alla loro essenzialità.

Ne deriva che le fatture emesse dall'esecutata CO.IN.R.E.S. in liquidazione comprovano il debito della Provincia Regionale e fondano la positività della dichiarazione di quantità secondo statuito con l'ordinanza reclamata. Le spese secondo soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

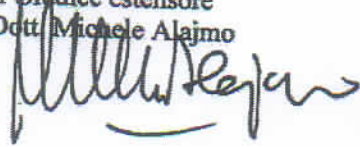
P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti

RIGETTA

il reclamo e condanna PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO – oggi Libero Consorzio Comunale Di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di TECH SERVIZI S.R.L. in persona dell'amministratore unico liquidate in euro 1500,00= oltre rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 d.m. n. 55/14, i.v.a. e c.p.a.

Il Giudice estensore
Dott. Michele Alajmo



Il Presidente
Dott. Mauro Terranova

